



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA**

Servizio Affari Giuridici e Legali per l'Ambiente ed il Territorio

Via L. Da Vinci - 67100 L'Aquila

tel. 0862/363287-0862/363290 fax 0862/363300

Prot. n. 4392

L'Aquila, 29 SET. 2013

A tutti i Comuni d'Abruzzo
LORO SEDI

Oggetto: Applicabilità dell'art. 30, comma 3 del D.L. n. 69 del 21.06.2013 (Proroga termine inizio lavori del permesso di costruire) convertito, con modificazioni, nella Legge n. 98 del 09.08.2013. Indirizzi operativi.

Sono pervenute all'indirizzo della scrivente numerose richieste di chiarimenti da parte delle Amministrazioni Comunali in ordine all'art. 30 del D.L. n. 69/2013 "*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*", con specifico riguardo alla previsione, contenuta nel comma 3, concernente la proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/01.

Anche da notizie di stampa si riscontrano dubbi e perplessità di natura operativa sollevati dai costruttori e dagli stessi operatori del diritto presso le Amministrazioni Comunali circa la portata della disposizione in parola e, in particolare, in riferimento all'inciso "*ferma restando la diversa disciplina regionale*" ed alla conseguente possibilità di applicazione della norma alla luce della legislazione regionale vigente contenuta nella L.R. n. 18/83, il cui articolo 60, comma 8, fissa il termine massimo della validità delle concessioni relative ai singoli edifici in tre anni dall'inizio dei lavori.

Pertanto, al fine di venire incontro alle richieste di supporto avanzate dagli Uffici comunali competenti in fase di attuazione del richiamato disposto normativo statale, e di agevolare l'esecuzione delle attività da parte dei soggetti operanti nel settore edilizio, vengono rilasciati i seguenti indirizzi di carattere applicativo.

In primo luogo, deve evidenziarsi che, proprio nelle more della predisposizione della presente nota circolare, il D.L. 69/2013, in vigore dal 22.06.2013, è stato convertito nella legge n. 98 del 9.08.2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, n. 194, S.O.

All'esito degli emendamenti approvati in sede di conversione del provvedimento legislativo, la versione definitiva della norma in disamina stabilisce "*salva diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato*" la possibilità di proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei permessi di costruire, delle segnalazioni certificate d'inizio attività e delle super-dia, precisando altresì che detta proroga riguarda i termini, così come indicati nei titoli



abilitativi rilasciati o comunque formati precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge, purché non siano già decorsi al momento della comunicazione da parte dell'interessato.

Altra condizione fondamentale per l'applicabilità della disposizione in parola è che al momento della suddetta comunicazione i titoli abilitativi non risultino in contrasto con gli eventuali nuovi strumenti urbanistici adottati o approvati.

Quanto ai termini di efficacia della norma in questione, si sottolinea che, in base al comma 8 del medesimo art. 30 del D.L. n. 69/2013, le relative misure di semplificazione in materia edilizia "si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" ovvero a far data dal 21 agosto 2013.

Per quel che concerne la portata della clausola di salvaguardia presente nel testo della disposizione, si ritiene utile un rinvio alle precisazioni già effettuate da questa Struttura (cfr. nota circolare n. prot. 10873 del 24.04.2008) circa l'assetto normativo conseguente all'entrata in vigore del D.P.R. 6.06.2001 n.380 e ss.mm.ii., ai fini della individuazione della esatta disciplina applicabile in campo edilizio nella vigenza di una legislazione regionale (la L.R. n. 18/83, appunto) indubbiamente risalente nel tempo.

In quella sede, sulla scorta di un orientamento del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria, sent. n. 2/2008), veniva chiarito che, essendo il legislatore nazionale intervenuto a dettare le norme di principio in materia edilizia attraverso il T.U del 2001, ed atteso il carattere innovativo e non meramente ricognitivo di quest'ultimo, dovessero intendersi abrogate le disposizioni regionali previgenti che risultassero in contrasto con le prime "fino all'adeguamento delle Regioni a statuto ordinario alle norme di principio recate nel Testo Unico".

Pertanto, si esprimeva l'avviso che, nelle more dell'approvazione di un testo unico regionale dell'edilizia per la diretta attuazione dei principi fondamentali del D.P.R. n.380/01 e l'aggiornamento della disciplina regionale vigente in materia anche alla luce delle ulteriori novità legislative *medio tempore* intervenute, le norme nazionali di principio contenute nel T.U Edilizia e ss. mm. ii. prevalessero rispetto a (eventuali) differenti disposizioni contenute nelle leggi regionali previgenti.

In linea con tale soluzione ermeneutica, stante il disposto chiaro e di immediata attuazione del comma 3 dell'art. 30 del D.L. n. 69/13 – la cui portata incide sull'operatività dell'art. 15 del D.P.R. n. 380/01 in tema di efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire – nella circostanza di specie si ritiene applicabile, in assenza di interventi normativi da parte del legislatore regionale (dei quali, per questo specifico aspetto, non si ravvisa la necessità, salvo diverso avviso da parte dell'organo politico) la norma nazionale di principio.

Quanto sopra anche in ossequio alle finalità sottese al provvedimento normativo in questione, volto a dare nuovo impulso a uno dei settori più martoriati dalla crisi economica e consentire alle imprese, costrette ad operare in situazioni di grave difficoltà, di fronteggiare criticità e tensioni che ne compromettono l'equilibrio economico e finanziario.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
(Avv. Stefania Valeri)

Il DIRETTORE
(Dott. Antonio SORGI)